



COMUNE DI TORNIMPARTE

PROVINCIA DELL'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 30/06/2025

OGGETTO: Approvazione tariffe della componente TARI (tributo servizio rifiuti) per l'anno 2025 - determinazione rate e scadenze di pagamento.

L'anno duemilaventicinque, addì trenta, del mese di Giugno alle ore 18:00, presso TORNIMPARTE, previa osservanza di tutte le formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di prima convocazione.

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
FIORI GIAMMARIO	Si	STAFFIERI GIUSTINO	Si
DEL SIGNORE PIERLUIGI	Si	CARDUCCI DAVIDE	Si
SPAGNOLI GIUSEPPE	Si	DI BENEDETTO GIANFRANCO	Si
PANELLA CLARICE	Si	BATTISTA TIZIANA	Si
DI BATTISTA SIMONA	No	RUZZA ALESSANDRO	No
CARNICELLI GIACOMO	Si	TRESCA LINA	No
GIGANTE MARTINA	Si		

Con l'intervento e l'opera del Il Segretario Dott. SAVARESE FRANCESCO, Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Ing. CARNICELLI GIACOMO, nella sua qualità di Il Consigliere, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Presenti n° 10 Assenti n° 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito a decorrere dall'anno 2020, la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;

Visto che con il provvedimento di determinazione delle tariffe annuali della TARI il Consiglio Comunale, delibera:

- a) *Le ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche;*
- b) *I coefficienti ka (coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare; kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare; kc (coefficiente potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche), kd (coefficiente di produzione kg/mq annuo per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche) determinati con la procedura prevista al comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire alle utenze non domestiche a loro volta divise in quota fissa e in quota variabile.*
- c) *la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti TARI*

Vista la disciplina della TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della legge del 28 dicembre 2015, n. 208;

Letti in particolare i commi da 650 a 654, legge 147/2013, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

- 650.** *La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*
- 651.** *Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*
- 652.** *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*
- 653.** *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*
- 654.** *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 3, comma 5 quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15, il quale prevede:

"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."

Visto l'art.10-Ter del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, coordinato con la legge di conversione 9 maggio 2025, n. 69 che testualmente recita:

"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025."

Visto che il comma 1.1 dell'art.1 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di ARERA dispone:

"Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025"

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 16/05/2022 con la quale il Comune di TORNIMPARTE ha adottato il piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto previsto dalla su citata deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di ARERA.

Visto che l'art.7 comma 3 della stessa determinazione 363/R/RIF di ARERA prevede:

«Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8....»

Vista la deliberazione di ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 che dispone l'"AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)"

Visto che l' "Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani" **A.G.I.R.**, così come definita dalla L. R. n. 36 del 21/10/2013, nella sua piena operatività in qualità di Ente Territorialmente Competente per tutto il territorio della Regione Abruzzo, ha comunicato, quale aggiornamento biennale obbligatorio del PEF, **con determina n. 238 del 20/05/2024**, la Validazione del Piano Economico Finanziario per la determinazione delle tariffe TARI 2024-2025, in applicazione delle Deliberazioni ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif, 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, 3 agosto 2023 n.389/2023/R/rif, ai sensi dell' art.8;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione del costo di gestione relativo al servizio rifiuti urbani per l'anno 2025;

Rilevato che dal piano finanziario allegato alla **determina n. 238 del 20/05/2024 di AGIR** si evince un costo complessivo di gestione del servizio per l'anno 2025 pari a € **481.152,00 di cui € 362.975,00 costi variabili ed € 118.178,00 per costi fissi**, calcolati secondo il metodo MTR-2, approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente ARERA e che il Comune dovrà coprire integralmente tali costi con la tariffa;

Richiamata la delibera di **Consiglio Comunale n. 9 del 29/05/2024** con la quale il Consiglio Comunale ha preso atto del costo complessivo di gestione del servizio rifiuti anno 2025, inteso come importo massimo da articolare all'utenza, definito con la su richiamata determina di validazione dall'AGIR Abruzzo in € **481.152,00**;

Dato atto che il costo di gestione del servizio rifiuti dell'anno 2025, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per la stessa annualità;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale **n. 14 del 28/06/2024** con la quale il Comune di TORNIMPARTE, ha approvato le tariffe della TARI per l'anno 2024;

Considerato che:

- 1 la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- 2 la tariffa è composta da:
 - una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti;
 - una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- 3 per la determinazione delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa;
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa;
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- 4 il costo presunto, per l'anno 2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, è di complessivi € **481.152,00** e comprende i costi fissi, pari al **24,56%** dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante **75,44%**;
- 5 Il costo presunto al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA, inteso come importo massimo da articolare all'utenza è pari a € **469.912,00**
- 6 l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- 7 il comune di TORNIMPARTE, per l'anno 2025 ai fini della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, in base ai dati desunti dall'archivio delle utenze dell'anno 2024, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del **92,64%** per le utenze domestiche e del **7,36%** per le utenze non domestiche (**ALL. 1**);
- 8 che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal vigente Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) componente TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", e successive modificazioni ed integrazioni (D. Lgs. n. 219 del 30/12/2023).

Stabilito che:

- 1) Per le utenze domestiche occupate da residenti, è stato attribuito un numero di componenti della famiglia pari al numero dei componenti residenti nel territorio comunale all'01-01-2025.
- 2) Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, per quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizione di enti diversi da persone fisiche, occupate da soggetti non residenti nell'immobile, è stato attribuito, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti occupanti le abitazioni, pari a quello indicato nella dichiarazione presentata. In mancanza, si considera presuntivamente **n. 2 occupante**.

Ritenuto pertanto di utilizzare, per la determinazione delle tariffe dell'anno 2025, relative al prelievo sui rifiuti TARI:

- a) per le utenze domestiche i coefficienti Ka (tab. 1b coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa che tengono conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (tab. 2b coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa proporzionali alla quantità dei rifiuti prodotti dai componenti del nucleo familiare);
- b) per le utenze non domestiche, tenendo conto del vigente regolamento TARI, una tariffa omogenea per tutte le attività rispetto alla quota fissa e i coefficienti kd (tab. 4b coefficiente potenziale di produzione in kg/mq/anno), per la determinazione della parte variabile della tariffa, che tengono conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività di seguito riportati:

TABELLA 1b

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI

Numero componenti del	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare		
	NORD	CENTRO	SUD
1	0,84	0,82	0,75
2	0,98	0,92	0,88
3	1,08	1,03	1,00
4	1,16	1,10	1,08
5	1,24	1,17	1,11
6 o più	1,30	1,21	1,10

TABELLA 2b**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche
COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI**

Numero	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2,0
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

TABELLA 4b

**Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche
COMUNI CON POPOLAZIONE < 5.000 ABITANTI**

	Attività per comuni fino a 5000 abitanti	Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno		
		NORD min - max	CENTRO min - max	SUD min - max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60 - 4,20	2,93 - 5,62	2,54 - 4,55
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51 - 6,55	5,95 - 7,20	3,83 - 6,50
3	Stabilimenti balneari	3,11 - 5,20	3,65 - 5,31	5,80 - 6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	1,95 - 4,16	2,97 - 4,55
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	8,66 - 12,65	8,91 - 13,64
6	Alberghi senza ristorante	6,55 - 7,49	5,52 - 7,23	7,51 - 8,70
7	Case di cura e riposo	7,82-8,19	7,88 - 8,20	7,80 - 10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21 - 9,30	6,48 - 9,25	7,89 - 9,26
9	Banche ed istituti di credito	4,50 - 4,78	4,10 - 4,52	3,90 - 5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11 - 9,12	7,28 - 9,38	8,24 - 10,21
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80 - 12,45	7,31 - 10,19	8,98 - 13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro,	5,90 - 8,50	5,75 - 8,54	6,85 - 9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	7,82 - 10,10	7,98 - 12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,57 - 7,50	3,62 - 7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50 - 8,92	4,47 - 8,52	5,91 - 8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67 - 60,88	42,56 - 78,93	48,74 - 71,99
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82 - 51,47	32,52 - 62,31	38,50 - 55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43 - 19,55	16,20 - 22,57	5,00 - 24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	9,60 - 20,35	18,80 - 26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72 - 85,60	55,94 - 92,55	3,00 - 95,75
21	Discoteche, night club	8,56 - 13,45	8,51 - 13,42	8,95 - 15,43
22	Area scoperta operativa	1,25-5,325	0,975-6,24	1,483-6,825
23	B & B e agriturismo	3,273-11,235	2,76-10,845	3,755-13,05
24	Magazzini commerciali, artigianali, agricoli e rimesse agricole	1,25-5,325	0,975-6,24	1,483-6,825

25	Locali non utilizzati	0	0	0
----	-----------------------	---	---	---

Dato atto che i suddetti coefficienti minimi e massimi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 che come stabilito dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 comma 652 possono assumere valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

Visto che l' ARERA con deliberazione 3 agosto 2023 n.386/2023/R/RIF così come modificata con deliberazione 1 aprile 2025 n.133/2025/R/RIF ha previsto l'**istituzione di "sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"**, definendo componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva come di seguito riportato:

- a) *UR1, a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
- b) *UR2, a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;
- c) *UR3, a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pario a 6,00 euro/utenza;

Considerando che le componenti perequative di cui sopra non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Dato atto che le componenti perequative potranno essere aggiornate annualmente dall'Autorità, in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura dei costi derivanti da: eventuali eventi eccezionali e calamitosi, l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti e/o i costi delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

Visto che al momento l'ARERA non ha ancora definito eventuali aggiornamenti rispetto alle componenti perequative dei rifiuti *UR1, a e UR2, a*;

Ravvisata comunque la necessità di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare **n. 21 del 29/05/2023**;

Visto l'art.28, comma 4 del citato regolamento comunale per l'applicazione della TARI, che testualmente recita:

"Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, in recepimento di specifiche disposizioni normative o per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per le altre ragioni di rilevante interesse pubblico"

Ritenuto di prevedere, a norma dei citati art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e art. 28 comma 4 del regolamento TARI, **limitatamente all'anno 2025** una riduzione pari al **12,00%** della quota variabile della tariffa da applicarsi a tutte le utenze domestiche e non domestiche attive nell'anno, che sulla base delle stime effettuate dall'ufficio finanziario ammonta in totale a circa **€ 42.882,48**.

Visto, l'art. 28 co. 2 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale per le utenze che richiedono e attivano l'autocompostaggio, così come stabilito dall'apposito Regolamento è applicata una riduzione stabilita annualmente con Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto l'approvazione delle tariffe TARI

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

15. «A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati da enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Sentita l'osservazione del cons. Di Benedetto che chiede se ci sono differenze in aumento rispetto alle tariffe del 2024;

Sentita la replica del Sindaco, il quale dichiara che si è deciso di applicare uno sconto del 12% sulla tariffa beneficiando dei minori introiti del sisma 2009 assorbendo, in questo modo, gli aumenti dettati dagli enti regolatori a causa della bolla inflattiva del 2022-2024. In questo modo, conclude, si è consentito di non operare in aumento sulle bollette dei cittadini di Tornimparte;

Con voti espressi in forma palese:

presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. 2 (Di Benedetto, Battista), voti favorevoli n. 8,

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI come risultanti dai prospetti "A" e "B" allegati contenenti i coefficienti proporzionali di produzione applicati per la determinazione delle tariffe;
- 3) di dare atto che la copertura integrale del costo del servizio, quantificato in € **469.912,00** al netto delle detrazioni previste dal comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 di ARERA e inteso come importo massimo da articolare all'utenza, è garantita mediante la ripartizione percentuale di cui all'allegato 1 dei costi sopra riportati tra utenze domestiche e utenze non domestiche come di seguito:
 - utenze domestiche **92,64%**
 - utenze non domestiche **7,36%**
- 4) di concedere per il solo anno 2025 una riduzione pari al 12,00% della quota variabile della tariffa da applicarsi a tutte le utenze domestiche e non domestiche attive nell'anno;

- 5) di fissare, per le utenze che richiedono e attivano l'autocompostaggio, così come stabilito dall'apposito Regolamento, per l'anno 2024 una riduzione del 15%;
- 6) di dare atto che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale (TEFA) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;
- 7) di dare atto altresì che a tutte le utenze del servizio, verranno applicate le componenti perequative *URI, a, UR2, a, e UR3, a* di cui alla deliberazione di ARERA 3 agosto 2023 n.386/2023/R/RIF e s.m.i., nonché tutte le disposizioni in merito a tali componenti nella misura definita dalla stessa dall' autorità di regolazione per energia rete e ambiente;
- 8) **di stabilire il termine del versamento della TARI per l'anno 2025 in due rate di pari importo, la prima entro il 31-08-2025 - la seconda entro il 02-12-2025, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;**
- 9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento TARI approvato con **Deliberazione Consiliare n. 21 del 29/05/2023;**
- 10) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i. utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche riportate nell'allegato "A" al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, ai fini della successiva pubblicazione, a cura del Ministero, sul sito internet del dipartimento delle finanze nella sezione dedicata alla fiscalità regionale e locale;
- 11) di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito;

Infine, stante l'urgenza, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa in forma palese: presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti n. 2 (Di Benedetto, Battista), voti favorevoli n. 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 452 del 23/06/2025, esprime parere POSITIVO.

Tornimparte, lì 23/06/2025

Il Responsabile di Servizio
Dott. TIBERI ANDREA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile di Servizio, ai sensi degli art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 452 del 23/06/2025, esprime parere POSITIVO.

Tornimparte, lì 23/06/2025

Il Responsabile di Servizio
Dott. TIBERI ANDREA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Consigliere
Ing. CARNICELLI GIACOMO

Il Segretario
Dott. SAVARESE FRANCESCO